



## REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CUSTODIA DEI CANI E DEGLI ANIMALI DOMESTICI.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 08/04/2015  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 25/10/2016

# Regolamento Comunale sulla Custodia dei Cani e degli Animali Domestici

## Indice:

TITOLO I.....	3
Denuncia e possesso.....	3
ART. 1.....	3
Oggetto del Regolamento.....	3
ART. 2.....	3
Ambito di Applicazione e Definizioni.....	3
ART. 3.....	3
Anagrafe canina.....	3
TITOLO II.....	4
Mantenimento, protezione e tutela degli animali.....	4
ART. 4.....	4
Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati.....	4
ART. 5.....	4
Particolari Situazioni.....	4
ART. 6.....	4
Divieti specifici.....	4
ART. 7.....	5
Conduzione dei cani.....	5
ART. 8.....	5
Tutela dell'igiene urbana e dagli animali molesti.....	5
ART. 9.....	5
Sanzioni.....	5
Allegato I.....	7
Reati in materia di tutela degli animali.....	7
Allegato II.....	8
L. R. 21/1994 e Delib.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010.....	8

## **TITOLO I**

### **Denuncia e possesso**

#### **ART. 1**

##### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento intende tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio comunale.

#### **ART. 2**

##### **Ambito di Applicazione e Definizioni.**

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1 e come meglio specificato nell'articolo 4.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, le aree verdi destinate a giardino o parco pubblico, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

#### **ART. 3.**

##### **Anagrafe canina.**

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.
2. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto, se randagio, presso il Servizio Veterinario dell'ASL di Olbia o presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati.  
Il Comune di Bortigiadas, insieme alla ASL di Olbia, offrono il servizio di microcippatura a cadenza mensile. L'iscrizione all'anagrafe canina effettuata dall'ASL è gratuita.  
Inoltre, il detentore di un cane ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative alla detenzione stessa.
3. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Servizio Veterinario dell'ASL di Olbia, o presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati, l'avvenuta cessione,

compravendita, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dal fatto, nonché l'eventuale cambio di residenza.

## **TITOLO II**

### **Mantenimento, protezione e tutela degli animali**

#### **ART. 4.**

##### **Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati.**

- 1.** E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
- 2.** I cani devono essere tenuti in luoghi provvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano essere adeguatamente protetti dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
- 3.** I cani, se liberi, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
- 4.** La rete e/o la cancellata, non deve essere facilmente scavalcabile e deve avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non consentire la fuoriuscita del muso dell'animale.
- 5.** L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata (almeno cinque volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
- 6.** Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua ed il cibo.
- 7.** In ogni caso i cani alla catena non devono raggiungere, autonomamente, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
- 8.** All'interno delle aree private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena.

#### **ART. 5**

##### **Particolari Situazioni**

- 1.** E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dei veicoli a motore esposti al sole.
- 2.** I cani possono essere trasportati su veicoli a motore esclusivamente rispettando quanto previsto dagli articoli 169 e 170 del Codice della Strada.
- 3.** E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore;
- 4.** E' vietato abbandonare animali sul territorio del Comune.

#### **ART. 6.**

##### **Divieti specifici**

- 1.** E' vietato svolgere sul territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto.
- 2.** E' vietato addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.

3. E' vietato mettere in atto catture di animali randagi, ad eccezione di quelle effettuate dall'ASL di Olbia e dalle associazioni protezionistiche allo scopo di controllo demografico e zooprofilattico.

#### **ART. 7.**

##### **Conduzione dei cani.**

1. I cani, quando si trovano nelle aree di cui all'articolo 2, devono sempre essere condotti al guinzaglio e i proprietari devono portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. Nei locali pubblici devono essere condotti con guinzaglio e museruola se pericolosi.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.
3. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a due metri, qualora siano presenti in loco persone o altri animali, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a due metri per quelli retrattili.

#### **ART. 8.**

##### **Tutela dell'igiene urbana e dagli animali molesti.**

1. Chi conduce un cane nelle aree di cui al comma 3 dell'articolo 2, deve essere sempre munito di paletta e sacchetto per la raccolta di escrementi o di altra idonea attrezzatura per rimuovere le deiezioni del proprio cane ed assicurarne la rimozione.
2. E' fatto divieto di lasciare il cane incustodito presso il territorio comunale.
3. Chi detiene animali nelle abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, giardini e cortili deve garantire che non disturbino la quiete pubblica, specialmente durante la notte.
4. L'Agente di Polizia Municipale contesterà l'eventuale violazione al detentore dell'animale, obbligandolo con formale diffida ad attuare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che l'animale continui a disturbare la quiete pubblica.
5. Qualora dopo la diffida continuino le molestie, si provvederà con ordinanza sindacale contingibile ed urgente al sequestro dell'animale ed al suo trasferimento presso una struttura di accoglienza autorizzata, con spese a carico del detentore.

#### **ART. 9.**

##### **Sanzioni.**

1. Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
2. L'inosservanza delle norme previste dall'art. 4 commi 1, 2, 6, 7 e 8 sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
3. L'inosservanza delle norme previste dall'art. 4 commi 3, 4 e 5 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, con la sanzione accessoria dell'obbligo di adeguamento a quanto previsto da tali commi entro il termine di giorni 15 dalla contestazione della violazione.
4. L'inosservanza delle norme previste dall'art. 5 commi 1 e 4, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00
5. L'inosservanza delle norme previste dall'art. 6, 7 e art. 8, del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500.

## Regolamento Comunale sulla Custodia dei Cani e degli Animali Domestici

I detentori di cani sono tenuti ad uniformarsi alle presenti disposizioni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle specifiche normative in materia ed alle disposizioni di natura penale, in particolare la L.281/1991 L.R. 21/1994, L. 189/2004 D.P.C.M. 28 febbraio 2003 recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, l'Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute a tutela dell'aggressione pubblica dall'aggressione di cani e successive modifiche ed integrazioni, ogni altra legge e disposizione vigente statale e regionale.

## **Allegato I**

### **Reati in materia di tutela degli animali**

#### Libro II titolo XIII Codice Penale

##### **Art. 638 UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI**

1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
2. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

#### Libro III titolo I Codice Penale

##### **Art. 727 (Abbandono di animali)**

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

## **Allegato II**

**L. R. 21/1994 e Delib.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010**

L. R. 21/1994

Art. 9 comma 2

*“(omissis) 2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell’Unità Sanitaria Locale (ora ASL) competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani randagi”.*

Direttive in Materia di Lotta al Randagismo Regione Sardegna

Allegato alla Delib.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010

### **6.4. Divieti**

La legge 21 vieta espressamente (Art. 9, comma 2) a chiunque, al di fuori dei soggetti autorizzati a tale scopo dalla ASL competente, la cattura o il prelievo dall’ambiente dei cani randagi.

*“Il privato cittadino che riscontri un cane vagante o una cucciolata abbandonata non può quindi intervenire direttamente nel prelievo, ma deve segnalare il fatto alla Polizia Municipale, che interviene tramite la ASL; anche nel caso in cui s’intenda adottare un cane vagante, apparentemente privo di proprietario, l’interessato deve comunque fare domanda d’adozione al Comune competente; l’adozione può avvenire previa autorizzazione da parte del Comune, verifica dell’identificazione del cane e successiva istruttoria (registrazione in BDR ecc.).*

*L’eventuale prelievo non autorizzato di cani vaganti e il conseguente ricovero in strutture non autorizzate, in sostituzione di attività istituzionalmente in capo a Comuni e ai Servizi Veterinari della ASL, comportano una serie di violazioni (Art. 4; Art. 8, comma 1; Art. 9, comma 2; della L.R. 21/94; Art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria) cui consegue l’emissione di sanzioni amministrative per i trasgressori, fatte salve le conseguenze per eventuali violazioni di carattere penale concernenti il rispetto del benessere animale e della tutela dell’ambiente”.*